

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss forestry journal = Journal forestier suisse

**Herausgeber:** Schweizerischer Forstverein

**Band:** 151 (2000)

**Heft:** 2

**Artikel:** La politica di conservazione dell'area forestale nel cantone Ticino dal 1940 ad oggi

**Autor:** Ceschi, Ivo

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1098338>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 01.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# La politica di conservazione dell'area forestale nel cantone Ticino dal 1940 ad oggi

Ivo CESCHI

Keywords: Forest conservation; forest policy; forest legislation; land management. FDK 91 : 93 : (494.5)

## 1. Preambolo

La conservazione dell'area forestale è retta dalla Legge federale sulle foreste (art. 2–10) del 4 ottobre 1991. In particolare il principio già ancorato nella Legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste del 1902 secondo cui l'area forestale della Svizzera non può essere diminuita è stato il pilastro principale su cui si è retta per oltre un secolo la politica di conservazione della foresta, rivelandosi molto efficace. La compensazione dei dissodamenti fu sempre applicata in modo rigoroso anche durante la II guerra mondiale quando si resero necessari vasti dissodamenti per l'attuazione del piano Wahlen con l'estensione della campicoltura.

Il rapido e talora tumultuoso sviluppo edilizio degli anni '60 trovò le autorità impreparate e mise subito in evidenza la necessità di affiancare alla legge forestale adeguati strumenti pianificatori. Il rapido sviluppo urbanistico e i cambiamenti intervenuti nella realtà socio-economica del cantone a partire dagli anni '60 da un lato, le disposizioni legali e la giurisprudenza del Tribunale Federale unite all'esperienza acquisita in questo lungo periodo dall'altro canto, permettono ora di fare una valutazione critica della politica di conservazione della foresta.

## 2. La conservazione dell'area forestale in Ticino dagli anni '40 fino ad oggi – un breve istoriato

Questo lungo periodo di quasi 60 anni sarà suddiviso per decenni.

### 2.1 1940–1949: i dissodamenti del periodo bellico

Il periodo della II guerra mondiale fu caratterizzato dai dissodamenti per la bonifica a scopo agricolo di vaste aree di fondovalle (Riviera, Piano di Magadino, Gerre di Losone, Bassa Vallemaggia, Piano del Vedeggio ed altre zone) nell'ambito del Piano Wahlen. In relazione a ciò il Consiglio Federale emanò un decreto il 21.3.1941 concernente l'estensione della campicoltura e la compensazione dei dissodamenti. Oltre a prati magri e pascoli ghiaiosi, bolle e lischedi anche boschi golenali e planiziali di vario genere furono convertiti in campi su una superficie complessiva di 380 ha.

A fine guerra il Consiglio Federale emanò un altro decreto il 20.12.1946 circa la compensazione dei dissodamenti e gli sfruttamenti eccessivi. I compensi avvennero sotto forma di rimboschimenti sussidiati da Confederazione e cantoni soprattutto in Leventina. Il Ticino fu il cantone che più di tutti approfittò di questo decreto eseguendo 613 ha di nuove piantagioni, 38 ha di ricostituzioni e diverse premunizioni contro i circa 380 ha di dissodamenti concessi.

### 2.2 1950–1958: le grandi opere idroelettriche

Gli anni cinquanta furono caratterizzati dal regresso dell'agricoltura nelle fasce collinari e montane e dalla conseguente forte progressione dell'area forestale nelle zone marginali. Verso metà decennio iniziarono i dissodamenti a scopo di edilizia privata, soprattutto nelle zone collinari e dei laghi (Locarnese, Luganese) ma solo verso la fine cominciò ad emergere qualche preoccupazione nell'autorità forestale come risulta dal Rendiconto del Consiglio di Stato del 1959. I vasti dissodamenti per le grandi opere idroelettriche in Vallemaggia e Blenio ponevano il problema dei rimboschimenti compensativi (figura no. 1).

CESCHI, I.: La politica di conservazione dell'area forestale nel cantone Ticino dal 1940 ad oggi




Figura no. 1: Dissodamenti 1950/59.

### 2.3 1960–1969: il boom edilizio e la perdita del controllo

Fu il decennio dei dissodamenti destinati all'edilizia privata a cui si aggiunse il grosso dissodamento per le opere idroelettriche della Verzasca (figura no. 2).

Il problema dell'espansione delle costruzioni in bosco si fece acuto e impegnò fortemente il Servizio forestale che si trovò praticamente solo a sopportare la pressione edilizia. In assenza quasi completa di normative a carattere pianificatorio l'unico strumento valido per contenere la diaspora disordinata delle costruzioni era rappresentato dalla legge forestale federale (LVPF) del 1902. Non di rado i giornali dell'epoca riportavano interventi di cittadini, uomini politici, autorità comunali e patriziali in aperta polemica con l'autorità forestale, in particolare con quella federale, per la troppo rigida applicazione della legge. A questo riguardo vale la pena di essere citato l'intervento del consigliere nazionale E. Franzoni con un'interrogazione al Consiglio Federale del 16 dicembre 1965. In essa si denunciava appunto che la legge forestale fosse usata per ottenere effetti di pianificazione regionale e di protezione del paesaggio. Il Consiglio Federale rispondeva di ritenere per contro pienamente giustificato tener conto di questi aspetti nelle decisioni relative ai dissodamenti (RIVISTA PATRIZIALE TICINESE, 1966).

Occorre tuttavia precisare che nei primi anni sessanta anche l'autorità federale si era dimostrata piuttosto largheggiante ed aveva autorizzato grossi dissodamenti tra cui alcuni in boschi pubblici patriziali (Locarno-Brè, Ronco s/Ascona, Morbio Superiore, Sagno, Aranno) e in boschi privati (Vico Morcote-Olivella, Brissago-Ferabò).

Successivamente la Confederazione modificò in modo radicale la sua prassi (MAZZUCCHI, 1964) soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza d'esecuzione LFF dell'1.10.1965, anche per effetto della posizione molto determinata assunta dalla Società forestale svizzera (RICHTLINIEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON RODUNGSGESUCHEN, 1965, e SPEZIELLE PROBLEME IM ÖFFENTLICHEN FORSTRECHT, 1966).

L'autorità cantonale dal canto suo a partire dal 1965 cercò di arginare il fenomeno mediante l'elaborazione dei cosiddetti «piani di zona forestale» in scala 1:5000, che avrebbero dovuto inserirsi nei PR comunali e che furono eseguiti in circa 70 comuni.

L'obiettivo era sicuramente lodevole e testimoniava della volontà dell'autorità cantonale di porre un freno all'evoluzione in atto, ma i risultati furono scarsi per vari motivi primo fra tutti il fatto che tali piani non avevano alcun valore giuridico e rappresentavano solo un indirizzo tecnico per l'autorità decisionale. Infatti il numero dei dissodamenti non diminuì in modo significativo e ciò portò anche a conflitti tra l'autorità cantonale e quella federale. Va rilevato che l'autorità federale dopo aver inizialmente approvato alcuni piani di zona forestale, sospese in seguito questa prassi, richiedendo, per l'attuazione pratica a livello locale, la creazione del raggruppamento corporativo dei boschi privati, sulla base degli articoli 26 bis della Legge federale dell'11 ottobre 1902 e del Decreto del C.F. concernente il raggruppamento corporativo delle foreste private del 30.11.1962.

A questo riguardo vale la pena di sottolineare che la Commissione speciale della Legge urbanistica cantonale nel Rapporto sul Messaggio 3 febbraio 1964 concernente un disegno di legge urbanistica, del 2 ottobre 1968 si esprimeva in modo nettamente positivo in favore della creazione di corporazioni, visto come lo strumento ideale per risolvere in modo equo il problema dell'uso dei terreni boschivi a scopo edificabile e nel contempo per promuovere la gestione dei boschi privati.

Nello stesso Rapporto non erano del resto mancate le critiche nei confronti dell'autorità forestale cui veniva rimproverato scarso entusiasmo nel perseguire l'attuazione delle corporazioni. Non v'è dubbio che la proposta fosse più che valida ma resta il fatto che nella pratica nessuna corporazione fu creata, in parte per la mancanza di una base legale cantonale ma soprattutto per il palese disinteresse se non addirittura l'opposizione dei proprietari e degli enti interessati.

A partire dal marzo 1969 il cantone introdusse comunque l'esame congiunto delle domande di dissodamento tra gli Uffici forestale, protezione della natura e paesaggio e pianificazione. L'effetto di tale prassi fu certamente positivo per una valutazione più oggettiva ed approfondita dei casi, ma non attenuò la pressione dell'autorità federale nei confronti del cantone. In quegli anni i rapporti, nel campo dei dissodamenti, tra cantone e Confederazione furono particolarmente tesi. La linea seguita dall'autorità federale fu chiaramente espressa dall'allora Ispettore forestale federale Dr. Antonietti in un articolo apparso sul supplemento alle Riviste forestali edite dalla Società forestale svizzera (ANTONIETTI, 1970).




Figura no. 2: Dissodamenti 1960/69.

## 2.4 1970–1979: la pianificazione del territorio

L'entrata in vigore all'inizio del decennio di nuove leggi quali la Legge federale contro l'inquinamento delle acque (1.7.1972), il Decreto federale urgente (DFU) nella pianificazione del territorio (17.3.1972) e la Legge edilizia cantonale (19.2.1973) e quindi l'obbligo ai comuni di dotarsi del PR produsse subito un sensibile calo della pressione edilizia sul bosco e di conseguenza anche una riduzione della superficie dissodata (*figura no. 3*).

Una novità di rilievo fu costituita dal Decreto federale del 25.8.1971 con la relativa modificazione dell'Ordinanza federale sulla foreste della modificazione della LVPF del 18.3.1971 (nuovo art. 51 cpv. 2). A ciò andava ad aggiungersi la Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (revisione del 20.12.1968 con entrata in vigore il 1.10.1969) che attribuiva al Tribunale Federale la competenza a decidere sui ricorsi contro decisioni dell'ultima istanza cantonale e del Dipartimento federale. Da notare che le Associazioni di protezione della natura e del paesaggio avevano acquisito il diritto di ricorso già in base all'art. 12 della Legge federale protezione natura e paesaggio (1.7.1966).

La giurisprudenza del Tribunale Federale fu di grande aiuto all'autorità forestale. Essa mise in evidenza la stretta relazione tra dissodamenti e pianificazione del territorio e la necessità di tener in maggior conto gli aspetti di protezione della natura e del paesaggio. Le autorizzazioni per scopi di edilizia privata diminuirono drasticamente mentre aumentarono quelle d'interesse pubblico (strade nazionali, discarica Valle della Motta (*figura no. 4*)).

Malgrado ciò l'autorità cantonale verrà duramente criticata per il suo lassismo in materia di dissodamenti in seguito ad un articolo del dr. E. Krebs apparso nel 1972 ma riferito ad un'autorizzazione a dissodare rilasciata a Cari-Prodör nel 1966. Opportunamente la Società forestale svizzera in una perizia del 1972 (KELLER E CORBOUD) deplorava che la prassi dei dissodamenti fosse sì troppo permissiva in Ticino ma che in altri cantoni essa non fosse diversa. Ciò tuttavia basterà per creare negli ambienti forestali svizzeri l'opinione, peraltro fuori tempo, che il Ticino fosse il cantone dei dissodamenti «facili». Il maggiore rigore subentrato nella prassi dei dissodamenti già a partire dalla metà degli anni '60 da parte dell'autorità federale e poi dal 1969 da parte di quella cantonale

ebbe come conseguenza un'iniziativa parlamentare cantonale C. Sganzi e confirmatori del 24 novembre 1970 sulla classificazione dei boschi. Tramite la classificazione dei boschi in protettori e non protettori si tendeva in realtà ad una prassi più permissiva.

Esemplare la risposta del Consiglio di Stato che con Messaggio del 15 febbraio 1974 ne propose il rigetto, sancito poi dal Gran Consiglio. Emergeva sempre più la necessità di definire l'area boschiva con maggior precisione cosa ripetutamente sottolineata dal Tribunale Federale per evidenti motivi di sicurezza del diritto. Si avviò così l'allestimento dei piani dei boschi in scala 1:1000 e 1:2000 inseriti a carattere indicativo nei PR comunali. Il 27.6.1979 entrò in vigore la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) che sarà determinante per il futuro.

## 2.5 1980–1989: l'avvio di una prassi più corretta

Il decennio fu caratterizzato dall'elaborazione del Piano Direttore approvato dal Consiglio di Stato nel 1989. L'attività pianificatoria a livello comunale (PR) e cantonale fu molto intensa con effetti certamente positivi anche per la conservazione della foresta.

Uno degli effetti dei lavori relativi all'allestimento di questo piano fu il relativo rafforzamento del profilo pianificatorio dell'area agricola che condurrà poi alla legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.

Si notò infatti un aumento dei dissodamenti a scopo agricolo. In particolare per la creazione di vigneti, il Tribunale Federale riconosceva che a determinate condizioni (inclusione nel catasto viticolo, piccole superfici all'interno della zona vignata, recenti insediamenti di bosco, razionalizzazione della coltivazione) tali dissodamenti potevano essere autorizzati (sentenze TF del 16 luglio 1984 sui ricorsi DFI contro le risoluzioni del Consiglio di Stato sui casi Martinelli e Laudato, Morbio Inferiore e Castel San Pietro).

In questo periodo emersero le difficoltà di applicazione pratica dei piani dei boschi inseriti a titolo indicativo nei PR. Numerose furono le richieste di accertamento dell'area forestale a livello particellare. Inizialmente gli accertamenti avevano solo carattere preliminare ma a partire dal maggio 1986 si procedette in tutti i casi con un accertamento formale




Figura no. 3: Dissodamenti 1970/79.

avente effetti giuridici vincolanti sia per il proprietario del fondo che per l'autorità. Al fine di uniformare i criteri di accertamento per tutto il cantone nel 1987 furono emanate delle direttive interne, analoghe a quelle in vigore in numerosi altri cantoni.

Si iniziarono nella seconda parte del decennio le operazioni di delimitazione tra bosco e zona edificabile con il comune-pilota di Lugano, poichè era sempre più manifesta la necessità di definire questo limite con la massima esattezza e soprattutto in modo vincolante. In altre parole il proprietario ha il diritto di sapere dove si trova il limite tra bosco e zona edificabile e di garantirsi l'area edificabile anche in futuro. Dall'aprile 1990 le decisioni di dissodamento e di accertamento furono pubblicate sul Foglio Ufficiale.

In sintesi si può dire che nel decennio 80-89 assunse sempre più importanza la necessità di armonizzare le esigenze della pianificazione del territorio con la legislazione forestale come pure crebbe una maggior attenzione per gli aspetti relativi alla protezione della natura e del paesaggio.

## 2.6 1990-1998: la nuova legislazione federale e cantonale

Con l'entrata in vigore della Legge federale sulle foreste il 1.1.1993 si creò una solida base legale per la delimitazione bosco - zona edificabile; la legge cantonale sulle foreste, approvata dal Gran Consiglio il 21.4.1998 ed entrata in vigore il 1.3.1999 consoliderà ulteriormente questo principio. Il relativo regolamento d'applicazione, in fase di elaborazione, definirà la procedura ed il coordinamento con la procedura di Piano regolatore.

L'entrata in vigore dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) al 1.1.1989 per opere di una certa importanza e la suddivisione della competenza decisionale tra cantone e Confederazione (la modificazione introdotta dalla LFo non ha in questo senso alcun effetto pratico) fanno sì che le procedure decisionali si complicassero ulteriormente, allungando indebitamente i tempi di trattazione, soprattutto a livello federale.

E' attualmente davanti al parlamento la legge federale sul coordinamento delle procedure che avrà come conseguenza per il settore forestale la modificazione delle competenze decisionali non più stabilita quantitativamente in 5000 mq,

bensi determinata dall'autorità che decide sulla procedura principale (domanda di costruzione o procedura pianificatoria).

In questi ultimi anni è apparso inoltre evidente che sugli aspetti di protezione della natura e del paesaggio i punti di vista sono ben profilati con le associazioni protezionistiche attestate su posizioni decisamente conservative quando sono in gioco valori intrinseci importanti (boschi golenali) o paesaggi di particolare pregio (p.es. Golf all'Arbostora, strada delle Centovalli), meno in altri casi.

Dal canto suo l'autorità federale ha seguito una prassi molto rigorosa dal profilo giuridico, ma talora non tenendo sufficiente conto delle condizioni particolari del cantone Ticino, trovandosi così non di rado su posizioni divergenti da quelle del cantone. V'è da dire che la crisi economica generale e quella dell'edilizia in particolare ha notevolmente ridotto il numero delle pratiche per cui è facile prevedere che gli anni '90 faranno registrare una somma totale di area dissodata nettamente inferiore ai decenni precedenti (figura no. 5).

Inoltre analizzando il numero delle pratiche di dissodamento oltre alla diminuzione negli ultimi anni si rileva come la percentuale delle domande respinte è molto inferiore a quella degli anni '70. Ciò è significativo da un lato perchè dimostra l'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio e dall'altro l'importanza dell'azione d'informazione e consulenza operata dal Servizio forestale.

## Considerazioni conclusive

Il bilancio complessivo della politica cantonale in materia di conservazione dell'area forestale degli ultimi 50 anni è da giudicare in modo positivo, ma non mancano aspetti problematici. Continuano a sussistere divergenze tra la politica federale e cantonale in materia di dissodamenti, anche se a confronto degli anni 60-80 non si può più oggi parlare di conflitto. La pianificazione del territorio ha fatto grandi progressi ed è generalmente accettata da autorità e popolazione. Il Piano direttore e i PR hanno contribuito notevolmente ad alleggerire la pressione disordinata sull'area forestale; la stessa severa legislazione forestale è accettata anche se non sempre di buon grado. Dopo questa lunga esperienza alla luce della legislazione, della giurisprudenza e nell'ottica delle problematiche attuali emergono aspetti che devono essere considerati più da vicino.




Figura no. 4: Dissodamenti 1980/89.

### 3. Particolarità dell'area forestale ticinese

#### 3.1 Distribuzione e caratteristiche

Il bosco ticinese presenta una distribuzione e delle caratteristiche del tutto particolari se confrontate con quelle del resto della Svizzera. Esso è un elemento preponderante del territorio e la sua presenza assume significato e funzioni molto diverse a seconda delle regioni e delle fasce altitudinali in cui è ubicato. La morfologia del territorio fa sì che gli insediamenti siano concentrati sui fondovalle e nelle zone collinari adiacenti. L'80% della popolazione ticinese vive sul 20% del territorio che si trova sotto i 500 m di quota. L'impressionante progressione dell'area forestale (figura no. 6) avvenuta principalmente tra gli anni '50 e '70 quasi sempre a spese della zona agricola ha avuto un decorso molto differenziato a seconda delle fasce altitudinali (CESCHI, 1993).

Nel periodo che ci interessa, in modo schematico e sulla base di osservazioni empiriche, in rapporto all'evoluzione dell'area forestale si può ritenere la seguente situazione:

- fascia golenale e pianiziale: diminuzione
- fascia collinare fino a 600 m: stabilità
- fascia submontana 600-1000 m: aumento
- fascia montana e subalpina > 1000 m: forte aumento

Il bilancio complessivo è largamente favorevole all'area forestale ma va subito sottolineato che nelle due zone con i maggiori insediamenti e quindi proprio laddove si concentrano i problemi l'area forestale non è certamente aumentata, non solo, ma è certo che i boschi più pregiati dal profilo ecologico e anche paesaggistico-ricreativo cioè quelli golenali e di pianura hanno subito gravi menomazioni. A tal riguardo in occasione di un prossimo e auspicabile rilevamento generale dell'area forestale ticinese sarà necessario acquisire dati concreti su questo aspetto.

Nel contempo, nei comparti territoriali dove l'agricoltura svolge ancora un ruolo non trascurabile come nelle valli superiori e nelle fasce montane e subalpine, l'avanzata del bosco ha assunto proporzioni davvero ragguardevoli tali da modificare l'aspetto del paesaggio. Oltre alla perdita di prati e pascoli, ciò provoca anche la diminuzione di habitat pregiati (prati secchi, bordi boschivi, siepi, ecc.)

Insomma data la sua estensione e distribuzione nel Ticino si viene più sovente in contatto con l'area forestale che in altre regioni della Svizzera. Non v'è quindi da meravigliarsi se da noi il problema della conservazione dell'area forestale abbia conosciuto fasi critiche nel passato e sia ancora oggi un problema sempre molto sentito.

#### 3.2 Contatti tra zone edificabili e bosco

Uno di questi è la distribuzione del bosco rispetto alle zone edificabili e alle zone agricole. Caratteristica del Ticino è la frequente contiguità delle zone edificabili con il bosco; raramente esiste ancora una zona agricola che separi le altre due zone; comparto purtroppo scomparso nei decenni di carenza pianificatoria. Da qui nasce da un lato l'urgente necessità di delimitare in modo vincolante il bosco dalle zone edificabili e dall'altro spiega il relativo alto numero di domande di dissodamento.

#### 3.3 La gestione agro-silvopastorale tipica del passato

L'agricoltura ticinese è stata caratterizzata nel passato da una gestione di stretta interdipendenza tra campo, prato, vigna, pascolo, selva e bosco ceduo. Venendo meno la gestione agricola il bosco si è rapidamente esteso sulle aree abbandonate. Le iniziative di recupero finora non sono state agevolate dalla legislazione forestale, ma è anche vero che è mancata una chiara visione pianificatoria da parte dell'autorità agricola.

### 4. Aspetti prioritari della politica di conservazione

Da tutto quanto precede possono essere avanzati alcuni suggerimenti che andranno ulteriormente valutati nel quadro di un riesame critico di tutta la politica di conservazione della foresta a livello nazionale.

#### 4.1 I criteri di accertamento

Nelle procedure di accertamento forestale occorre introdurre criteri differenziati a dipendenza di diversi fattori: regione,




Figura no. 5: Dissodamenti 1990/98.

comparto pianificatorio, vegetazione, funzione del bosco, ecc. La nuova Legge cantonale sulle foreste del 21.4.1998 già prevede ad esempio una superficie minima di 500 mq per vegetazione arborea all'interno della zona edificabile e di 800 mq in zona agricola (art. 3). Sono però pensabili altre modalità.

#### 4.2 Esigenze d'interesse generale

E' necessario riconoscere che un'applicazione rigorosa del principio di conservazione dell'area forestale si urterà in futuro sempre più spesso con esigenze inderogabili di spazio per scopi d'interesse pubblico o comunque d'interesse generale. La valutazione degli aspetti forestali va tuttavia fatta nella fase delle scelte pianificatorie a livello di piano direttore e non posteriormente ad esse come è avvenuto finora. Ma occorre pure riconoscere che spesso alternative fuori bosco non ne esistono oppure sono improponibili.

D'altra parte non è nemmeno giusto penalizzare gli enti pubblici per errori pianificatori ed edilizi commessi in passato. Quindi premessa un'adeguata base pianificatoria il dissodamento va pure considerato.

#### 4.3 Ricupero di terreni agricoli

Nei confronti della zona agricola è necessaria una maggiore flessibilità non solo negli accertamenti ma anche nei dissodamenti. Sulla base di concetti regionali di ricupero agricolo e del paesaggio culturale e dati i necessari presupposti aziendali per il ricupero di terreni agricoli i dissodamenti dovrebbero poter essere autorizzati con maggior facilità.

#### 4.4 Tutela integrale dei boschi golenali e planiziali

La conservazione di questi boschi rari e pregiati perdipiù situati nelle aree a maggior pressione antropica sarà uno degli aspetti più delicati e difficili della politica di conservazione della foresta dei prossimi anni. Ancora una volta l'indirizzo

corretto può venire solo con un approccio pianificatorio generale. Quale esempio concreto può essere menzionato il previsto Concetto di sviluppo Piano di Magadino e del relativo Parco fluviale. Solo nell'ambito di un disegno pianificatorio di questo genere anche i boschi golenali che vi sono inclusi avranno maggiori chances di conservazione a lungo termine.

### 5. Le misure di compensazione per i dissodamenti

L'obbligo di compensazione dei dissodamenti, derivante dal principio che l'area boschiva della Svizzera non dev'essere diminuita era ancorato nell'art. 31 cpv. 3 della Legge forestale federale del 1902 ed ora lo è nella LFo con l'art. 7.

L'autorità federale è sempre stata attenta e sollecita all'applicazione pratica di questo obbligo, tanto che anche in tempo di guerra accanto all'impellente urgenza di estendere la campicoltura vi era anche la preoccupazione di compensare i dissodamenti (Decreto del Consiglio Federale concernente l'estensione della campicoltura e la compensazione dei disboscamenti del 21.3.1941).

Alla fine della guerra il Decreto federale concernente la compensazione dei disboscamenti e degli sfruttamenti eccessivi delle foreste del 20.12.1946 e le relative Direttive danno precisi indirizzi sulla politica che andava seguita: rimboschimenti nelle regioni montane e ricostituzione di foreste produttrici.

Il cantone Ticino avviò di conseguenza una serie di progetti ai quali veniva accordato oltre al sussidio ordinario anche un sussidio straordinario fino al 25% (vedi Rendiconto del Dipartimento costruzioni 1947). I relativi progetti vennero attuati negli anni '50. Il considerevole aumento dei dissodamenti nella seconda metà degli anni '50 indusse l'autorità cantonale ad emanare il Decreto esecutivo concernente i dissodamenti di bosco del 20.10.1959. Esso fissava il contributo compensativo a fr. 0,80/mq.




Figura no. 6: L'area forestale del Cantone Ticino 1903-1995.

Si presentavano in quegli anni parecchi casi di rimboschimenti compensativi in relazione alle grandi opere idroelettriche: in Valmaggia, Centovalli, Val Bavona, Val Malvaglia, Val Luzzone e Verzasca. I casi vennero risolti singolarmente con rimboschimenti compensativi eseguiti solo in piccola misura in loco, di solito mediante progetti di rimboschimento montani. Da notare che ai fini del prelievo del contributo compensativo rispettivamente della superficie da rimboscare si teneva conto della densità del bosco; di conseguenza l'area di un dissodamento in un bosco rado veniva ridotta percentualmente in funzione della sua densità.

Ai grossi dissodamenti per le opere idroelettriche cui facevano seguito dei compensi reali (Realersatz) si aggiungevano i sempre più numerosi dissodamenti a scopo di edilizia privata. Il principio del compenso reale non poteva più essere applicato per evidenti motivi pratici ma anche perchè era sempre più difficile trovare i terreni idonei ad essere rimboscati. Il Consiglio di Stato con risoluzione del 14.10.1960 creò il Fondo pro boschi demaniali e miglorie forestali alimentato dal 10% dell'introito dei tagli dei boschi demaniali e dai contributi di compensazione dei dissodamenti.

Di fronte all'insistenza dell'autorità federale ad esigere in ogni caso il compenso reale, il cantone propose invece di prelevare il compenso in denaro (Geldersatz) e utilizzare questi mezzi per miglorie forestali, quindi non per rimboschimenti. Dopo molte discussioni si giunse finalmente ad un accordo (decisione 30.12.1968 dell'Ispettorato federale delle foreste al cantone), secondo cui i contributi relativi ai dissodamenti di competenza cantonale potevano essere utilizzati per miglorie forestali mentre quelli relativi alla competenza federale dovevano andare a beneficio di rimboschimenti compensativi. Così nel Fondo i contributi restarono separati a seconda della competenza decisionale fino al 31.12.1992, ossia all'entrata in vigore della nuova Legge federale sulle foreste. I progressi nel campo della pianificazione del territorio, la nuova legge cantonale a tutela del territorio agricolo, la maggior sensibilità per gli aspetti di protezione della natura e del paesaggio e la naturale rapida progressione dell'area forestale rendevano viepiù ardua la ricerca di aree idonee al rimboschimento.

Nel frattempo s'impondeva anche l'adeguamento del contributo di compensazione dal DE 20.10.1959 restato fermo a fr. 0.80/mq.; con Decreto esecutivo del 3.12.1976 l'importo venne aumentato a fr. 4.-/mq. Per i dissodamenti a scopo agricolo fu tuttavia applicato un contributo di fr. 1.-/mq però con l'obbligo di iscrizione a RF del vincolo forestale a cessazione dell'attività agricola.

Negli anni '70 e '80 il Fondo pro miglorie forestali (parte cantonale) venne intensamente utilizzato per numerose realizzazioni soprattutto per sistemazioni di strade forestali, costruzione di piste e sentieri, opere anti-incendio, ponti e passerelle, rimboschimenti, interventi selvicolturali. A ragione veduta questo uso è stato senz'altro razionale e con effetti molto positivi in termini di politica forestale. L'entrata in vigore della Legge federale sulle foreste nel 1993 determinò la cessazione di questa modalità d'uso dei contributi. Contemporaneamente il D.E. 3.12.1976 venne modificato e il contributo di compensazione venne portato a fr. 10.-/mq. Per dissodamenti a scopo agricolo il contributo era di fr. 3.-/mq con l'obbligo di iscrizione della menzione di rimboschimento a cessazione dell'utilizzazione agricola.

I dissodamenti degli anni 1993-1998 da un profilo statistico per quanto riguarda le modalità di compenso possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie:

a) Dissodamenti temporanei con rimboschimento in loco ad utilizzazione conclusa. Si tratta di solito di autorizzazioni per discariche. Rappresentano circa il 38% della superficie totale dissodata.

- b) Dissodamenti definitivi con compenso reale. Si tratta principalmente di opere pubbliche e rappresentano il 40% del totale
- c) Dissodamenti definitivi con prelievo della tassa, che si riferiscono ai numeri dissodamenti di piccola entità il cui compenso reale non è praticabile. Essi costituiscono circa il 22% della superficie totale dissodata.

Attualmente sono in corso due grossi progetti di rimboschimento compensativo nella Media Blenio e in Val Bedretto relativi ad autorizzazioni per la costruzione dell'autostrada A2. Parimenti è in corso il progetto dell'Alto Cassarate per il compenso dei dissodamenti di competenza federale precedenti l'entrata in vigore della LFo.

La ricerca di un'altra zona in alternativa all'Alto Cassarate si è rivelata molto difficile e non ha finora portato ad un risultato favorevole. Infatti una proposta in Val Morobbia presso l'Alpe di Croveggia in una zona immediatamente a contatto con il vecchio rimboschimento della Val Melera e del rimboschimento compensativo dell'impianto idroelettrico della Morobbia degli anni '70 non ha ottenuto l'approvazione degli uffici cantonali della protezione della natura, della caccia e dell'agricoltura. L'esperienza induce alla riflessione e dovrebbe portare ad una maggiore applicazione dei compensi ecologici in base all'art. 7 cpv. 3 LFo finora non ancora utilizzati.

### Considerazioni conclusive

Il Ticino presenta condizioni particolari anche per quanto riguarda il compenso dei dissodamenti come l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato. Il rimboschimento compensativo classico può essere praticato solo in casi eccezionali mentre appare sempre più opportuno adottare il compenso ecologico o paesaggistico. Questa modalità deve tuttavia ancora essere affinata e ben coordinata con l'Ufficio protezione della natura. D'altra parte il Regolamento d'applicazione della Legge cantonale sulle foreste in fase di elaborazione dovrà definire le condizioni e i criteri secondo cui le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura (art. 8 cpv. 3 OFo). Pure da definire sono: «provvedimenti per la conservazione della foresta» di cui all'art. 8 LFo, finanziato con la tassa di compensazione.

### Riassunto

La politica di conservazione dell'area forestale in Ticino degli anni '40 al 1998 è passata attraverso fasi molto diverse a seguito degli sviluppi nella legislazione e della giurisprudenza in materia ma anche della legislazione concernente la pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio. Negli anni sessanta e ancora negli anni settanta sono stati commessi degli errori, ma non bisogna dimenticare il contesto politico-legislativo di quel tempo che lasciava sola l'autorità forestale di fronte al frenetico sviluppo edilizio in atto in quegli anni. Da allora la politica di conservazione della foresta in Ticino ha seguito una prassi rigorosa e coordinata con le norme pianificatorie e di protezione della natura e del paesaggio. Le divergenze che talora sussistono tra la prassi cantonale e quella federale e non solo in Ticino, suggeriscono tuttavia un riesame a livello federale e cantonale di questa politica, che senza perdere nulla del suo rigore complessivo dovrebbe tener maggiormente conto delle grosse diversità regionali del nostro paese. In questo ambito la pianificazione del territorio, soprattutto tramite lo strumento del Piano direttore, ha un ruolo fondamentale.

## Résumé

### La politique de conservation des forêts appliquée au Tessin depuis 1940

Au Tessin, la politique de conservation des forêts a considérablement évolué depuis les années quarante. Au cours des années soixante et septante, des erreurs ont été commises en partie à cause de l'absence de normes dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage, mais aussi en conséquence du développement urbain très rapide. Depuis les années quatre-vingt, on a appliqué une politique plus conforme à la législation fédérale et à la jurisprudence. Toutefois, des différences existent encore entre la pratique du canton et celle de l'autorité fédérale. Un examen critique de la politique fédérale de conservation des forêts s'impose. Il faut cependant tenir compte de la grande diversité existant entre les différentes régions de la Suisse.

## Zusammenfassung

### Die Walderhaltungspolitik des Kantons Tessin seit 1940

Seit den vierziger Jahren hat sich die Walderhaltungspolitik im Kanton Tessin stark verändert. In den sechziger und siebziger Jahren waren die Forstbehörden starkem Druck ausgesetzt, weil geeignete Planungsinstrumente fehlten und die Bautätigkeit sehr intensiv war. Es wurden auch Fehler gemacht. In den folgenden Jahrzehnten hat sich die Lage normalisiert. Diese langjährige Entwicklung und die daraus gewonnenen Erfahrungen erlauben heute eine Überprüfung der eidgenössischen Walderhaltungspolitik, die auch auf die grossen regionalen Unterschiede in der Schweiz Rücksicht nimmt.

## Summary

### Forest Conservation Policy in the Canton of Ticino since the 1940s

Forest conservation policies in the (Swiss) Canton of Ticino have undergone considerable change since the 1940s. In the 1960s and 1970s, the forest authorities found themselves under great pressure, due to a lack of planning and a construction boom. Mistakes were also made during this time. Afterwards, the situation returned to normal. Developments during this period and lessons learned at the time allow a review of current forest conservation policies to be carried out today. This also takes Swiss regional variations into consideration.

## Bibliografia

- ANTONIETTI, A. 1970: Il problema dei dissodamenti nel cantone Ticino. In: Festschrift Hermann Tromp, Supplemento alle Riviste forestali edite dalla Società forestale svizzera 47: 17–22.
- CESCHI, I. 1993: La progressione dell'area forestale ticinese. Il nostro paese, anno 45 maggio-giugno: 37–43.
- KELLER, H. e CORBOUD, H. 1972: Rapporto dei periti della Società svizzera sul problema dei dissodamenti a Cari Pro d'ör. Agricoltore ticinese, Rubrica forestale 26.10.1972.
- MAZZUCCHI, B. 1964: Legislazione forestale, espansione edilizia e pianificazione. Agricoltore ticinese, Rubrica forestale 27 novembre 1964.
- RICHTLINIEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON RODUNGSGESUCHEN, 1965: Supplemento alle Riviste forestali edite dalla Società forestale svizzera n. 38.
- RIVISTA PATRIZIALE TICINESE, 1966: n. 2 gennaio-febbraio: 25–26.
- SPEZIELLE PROBLEME IM ÖFFENTLICHEN FORSTRECHT, 1966: Supplemento alle Riviste forestali edite dalla Società forestale svizzera n. 39.

### Autore:

Ivo CESCHI, Ing. forestale, CH-6592 Sant'Antonino.